

Misura 214 – “Pagamenti agroambientali”

“Sottomisura 214/1 – Adozione di metodi di produzione agricola e di gestione del territorio sostenibili”

Parte Seconda



2. Condizioni specifiche di ammissibilità delle singole Azioni



2.1. Azione 214/1 A – Metodi di gestione dell'azienda agricola ecosostenibili

2.1.1 Beneficiari

Sono ammessi ad usufruire del regime di aiuti gli **imprenditori agricoli singoli ed associati** iscritti alla C.C.I.A.A. competente per territorio e che alla data d'inizio impegno abbiano già iniziato l'attività agricola.



2. Condizioni specifiche di ammissibilità delle singole Azioni



2.1. Azione 214/1 A – Metodi di gestione dell'azienda agricola ecosostenibili

2.1.2 Localizzazione

L'azione si applica su tutto il territorio nazionale. Ai fini dell'accesso al finanziamento sarà attribuita priorità territoriale in ordine di precedenza alle aziende ubicate nelle seguenti aree:

1)	<p>a) Aree individuate dalla Regione Siciliana ai sensi della direttiva 676/96 con DDG n. 121 del 24/02/2005 come zone vulnerabili ai nitrati (ZVN);</p> <p>b) Aree individuate dal decreto D.D.G. n. 357 del 03/05/2007 come zone a rischio di inquinamento da fitofarmaci;</p> <p>c) Aree sensibili individuate dal Piano Regionale di Tutela delle Acque, redatto ai sensi della Direttiva Europea 60/2000 CE, le quali in specifico sono il Golfo di Castellammare e il Biviere di Gela;</p>
2)	<p>a) Zone Natura 2000 (SIC e ZPS) individuate ai sensi delle Direttive n. 79/409 CEE e n. 92/43/CEE;</p> <p>b) Zone di alto valore naturale inserite nel sistema Regionale delle aree naturali protette;</p>
3)	<p>a) Interi bacini imbriferi dove ricadono le aree vulnerabili dai nitrati;</p> <p>b) Interi bacini imbriferi dove ricadono le zone a rischio di inquinamento da fitofarmaci;</p>
4)	<p>a) Aree limitrofe ai corpi idrici come individuate dall' art. 142, comma 1, lettera b) e lettera c) del "Codice dei beni culturali e del paesaggio", ai sensi dell' art. 10 della legge 6/07/02 n. 137.</p>



2. Condizioni specifiche di ammissibilità delle singole Azioni



2.1. Azione 214/1 A – Metodi di gestione dell'azienda agricola ecosostenibili

2.1.3 Condizioni ed obblighi per l'adesione all'impegno

La superficie minima aziendale utilizzata ammessa a premio è di 2 ha di cui almeno ha 0.50.00 accorpati. Il requisito di accorpamento si considera soddisfatto anche in presenza di viabilità, purchè attraversabile dai mezzi agricoli.

Sono escluse dall'impegno alla presente azione:

- Le superfici aziendali sottoposte a ritiro dei “*Seminativi dalla produzione*” ai sensi del Reg. CEE n. 2078/92 e del Reg. CE n. 1257/99;
- Le superfici imboschite ai sensi dei Reg. CE n. 1609/89, n. 2080/92, n. 1257/99 o ai sensi del presente programma;
- Le superfici a pascolo

I beneficiari dell'aiuto devono aderire e registrarsi agli specifici programmi regionali di miglioramento dell'efficienza delle tecniche di fertilizzazione (Metafert) e irrigazione (Irrisias), che prevedono l'utilizzazione di appositi software realizzati e resi disponibili gratuitamente dall'Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste sul proprio sito.



2. Condizioni specifiche di ammissibilità delle singole Azioni



2.1. Azione 214/1 A – Metodi di gestione dell'azienda agricola ecosostenibili

2.1.3 Condizioni ed obblighi per l'adesione all'impegno

L' amministrazione, attraverso controlli informatici, verificherà l'adesione da parte delle ditte agli agroservizi forniti dall'Assessorato Regionale dell'Agricoltura.

Al fine di favorire la protezione del suolo dall'erosione e dalla degradazione nonché la prevenzione del declino della sostanza organica, dovranno essere adottate le seguenti modalità di gestione del suolo:

- **Seminativi con Terreni in pendio (pendenza superiore al 5%)**
- Esecuzione dell'aratura secondo un andamento trasversale rispetto alle linee di massima pendenza entro i limiti consentiti dalla sicurezza al ribaltamento;
- Se in presenza di terreni lavorati a rittochino, realizzazione di solchi acquai dopo la lavorazione del suolo a distanza non superiore a 40 m, in alternativa potranno essere realizzate delle fasce di terreno non lavorato con inerbimento permanente di larghezza almeno di 5 m;



2. Condizioni specifiche di ammissibilità delle singole Azioni



2.1. Azione 214/1 A – Metodi di gestione dell'azienda agricola ecosostenibili

2.1.3 Condizioni ed obblighi per l'adesione all'impegno

- Applicazione di un sovescio di leguminose a cadenza minima triennale o applicazione di una rotazione che preveda due anni di prato di leguminose ogni 5 anni, da effettuare comunque entro il periodo d'impegno;
- L'esclusione della pratica del ringrano;
- Nei seminativi a ciclo primaverile-estivo, esecuzione di una coltura di copertura durante il periodo autunno-vernino, periodo in cui il suolo rimarrebbe nudo e quindi suscettibile all'erosione per l'assenza di copertura vegetale;
- Divieto di bruciatura delle stoppie e obbligo di incorporazione nel suolo dei residui colturali.

✓ **Terreni pianeggianti (pendenza inferiore al 5%):**

- ✓ Nei seminativi a ciclo primaverile-estivo, esecuzione di una coltura di copertura (favino, trifoglio, lupino, veccia, erba medica e miscugli di graminacee e leguminose) durante il periodo autunno-vernino, periodo in cui il suolo rimarrebbe nudo e quindi suscettibile all'incrostamento per l'assenza di copertura vegetale;



2. Condizioni specifiche di ammissibilità delle singole Azioni



2.1. Azione 214/1 A – Metodi di gestione dell'azienda agricola ecosostenibili

2.1.3 Condizioni ed obblighi per l'adesione all'impegno

- ✓ Applicazioni di un sovescio di leguminose a cadenza minima triennale o applicazione di una rotazione che prevede almeno due anni di prato di leguminose entro il periodo dell'impegno e l'esclusione della pratica del ringrano;
- ✓ Divieto di bruciatura di stoppie, con l'obbligo dell'incorporazione nel suolo dei residui colturali della precedente.

▪ **Colture arboree e vite**

- Inerbimento temporaneo con leguminose o miscugli di graminacee e leguminose da seminare in autunno nell'interfila ed almeno a file alterne in quantità tale da garantire sufficiente copertura del suolo e sovesciare in primavera (marzo-aprile); per le superfici ricadenti nelle zone vulnerabili ai sensi della Direttiva 91/676/CEE oltre a quanto già sopra indicato nelle altre interfile l'inerbimento dovrà essere realizzato nel rispetto della normativa regionale per l'attuazione della Direttiva Nitrati.



2. Condizioni specifiche di ammissibilità delle singole Azioni



2.1. Azione 214/1 A – Metodi di gestione dell'azienda agricola ecosostenibili

2.1.3 Condizioni ed obblighi per l'adesione all'impegno

- Nei casi d'impianti arborei con condizioni inadeguate per la conduzione delle operazioni colturali necessarie alla gestione delle colture da sovescio, i beneficiari dovranno impegnarsi ad apportare al terreno una quantità media annua di 1,0 tonnellata/ettaro di ammendante organico, da individuarsi tra quelli ammessi dal Reg. CE 889/2008 Allegato 1.

I beneficiari che aderiscono all'azione inoltre sono tenuti all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- Rispettare le “Norme Tecniche in materia fitosanitaria” circolare n. 4 del 20/03/08 pubblicate nella GURS n. 16 del 11/04/08 ed i successivi aggiornamenti per i quali l'obbligo decorrerà dalla data di pubblicazione degli stessi;



2. Condizioni specifiche di ammissibilità delle singole Azioni



2.1. Azione 214/1 A – Metodi di gestione dell'azienda agricola ecosostenibili

2.1.3 Condizioni ed obblighi per l'adesione all'impegno

- Rinuncia alla pratica del diserbo affettuata con prodotti chimici. Il controllo chimico delle erbe infestanti è consentito solo per gli agrumeti in terreni inaccessibili ai mezzi meccanici e per gli impianti ad alta densità superiore a 600 piante/ha esclusivamente con l'utilizzo di principi attivi non residuali a basso impatto ambientale individuati dalle suddette “Norme tecniche in materia fitosanitaria”;
- Presentare un piano aziendale secondo le indicazioni riportate al punto 1.12;
- Tenere idonei registri aziendali come indicato al punto 1.12;
- Costituzione di fasce tampone realizzate come indicato al punto 1.11;



2. Condizioni specifiche di ammissibilità delle singole Azioni



2.1. Azione 214/1 A – Metodi di gestione dell'azienda agricola ecosostenibili

2.1.3 Condizioni ed obblighi per l'adesione all'impegno

- Adottare a partire dal primo anno d'impegno un Piano di concimazione aziendale annuale, predisposto sulla base di una analisi completa del terreno effettuata su campioni prelevati in conformità alle Linee guida per il campionamento dei suoli e per l'elaborazione del piano di concimazione aziendale pubblicate sul sito:

<http://www.sias.regione.sicilia.it/agroservizi/docs/documenti/LineeGuidaCampionamento.pdf>

- Il piano di concimazione annuale dovrà essere riferito alle singole colture praticate ed essere predisposto antecedentemente all'effettuazione degli interventi di fertilizzazione. In particolare in presenza di colture erbacee il piano dovrà essere redatto prima dell'inizio del ciclo colturale successivo alla presentazione della domanda.
- Le analisi dovranno essere aggiornate al 3° e 5° anno d'impegno sulla base di analisi del terreno effettuate in forma "semplificata" come indicato nelle suddette "Linee guida".



2. Condizioni specifiche di ammissibilità delle singole Azioni



2.1. Azione 214/1 A – Metodi di gestione dell'azienda agricola ecosostenibili

2.1.3 Condizioni ed obblighi per l'adesione all'impegno

- Il “Piano di concimazione aziendale annuale” dovrà prevedere un apporto di fosforo inferiore almeno del 30% rispetto ai quantitativi fissati dalla normale buona pratica agricola riportati nell'allegato 2 C “Livelli massimi di apporto nutritivi ammessi per le colture più rappresentativi nell'ambito del Codice di buona pratica agricola Regionale ai sensi del Decreto regionale 61 del 17/01/07.
- Mentre per l'azoto gli apporti non devono superare i limiti massimi previsti nel Piano di azione per le aree vulnerabili da nitrati di origine agricola riportati nell'allegato 2 E “Livelli massimi di apporti nutritivi ammessi per le colture più rappresentative nelle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola” del Decreto Regionale 61 del 17/01/07.



2. Condizioni specifiche di ammissibilità delle singole Azioni



2.1. Azione 214/1 A – Metodi di gestione dell'azienda agricola ecosostenibili

2.1.3 Condizioni ed obblighi per l'adesione all'impegno

- L'utilizzo di azoto di origine organica deve essere in misura non inferiore al 30% del totale apportato, ad esclusione dell'utilizzo di liquami.
- Nelle superfici assoggettate sono ammessi, per tutto il periodo d'impegno, l'espianto, l'impianto, il reimpianto ed il reinnesto. Tali interventi dovranno essere autorizzati preventivamente dall'Amministrazione nei casi in cui si rendessero necessari per una corretta gestione dell'impresa.
- È ammessa nell'ambito della rotazione agraria la pratica del maggese vestito senza corresponsione di alcun aiuto; qualora vengono effettuate colture intercalari, è obbligatoria l'osservanza delle prescrizioni dell'azione anche per tali colture.

L'azione è associabile in via facoltativa all'azione 214/1 D.



2. Condizioni specifiche di ammissibilità delle singole Azioni




2.1. Azione 214/1 A – Metodi di gestione dell'azienda agricola ecosostenibili

2.1.4 Livello del premio

Il sostegno sarà concesso su base annua sotto forma di premio ad ettaro secondo le tipologie colturali presenti così come riportato nella tabella:

Entità dell'aiuto per categoria di coltura/raggruppamento colturale (azione 214/1 A)

Coltura/raggruppamento colturale	Entità d'aiuto euro/ettaro/anno
Cereali da granella	120
Leguminose da granella	120
Foraggiere	90
Colture ortive	300
Piante aromatiche officinali	150
Agrumi	450
Mandorlo, noce, nocciolo, carrubo, pistacchio	350
Fruttiferi	600
Uva da vino	450
Olivo	350



2. Condizioni specifiche di ammissibilità delle singole Azioni



2.1. Azione 214/1 A – Metodi di gestione dell'azienda agricola ecosostenibili

2.1.4 Livello del premio

Per le colture arboree non in produzione relative alle superfici con nuovi impianti non ancora entrati in produzione e quelle in cui sono stati effettuati reinnesti sino all'entrata in produzione delle colture, il premio sarà ridotto al 50% rispetto a quello della coltura corrispondente.



2. Condizioni specifiche di ammissibilità delle singole Azioni

2.2 Azione 214/1 B Agricoltura e zootecnia biologica



2.2.1 Beneficiari

- ✓ Sono ammessi a beneficiare della azione gli **imprenditori agricoli singoli e associati** come individuati al punto 1.2, che alla data di presentazione della domanda abbiano presentato la notifica di attività di produzione con metodo biologico, le cui aziende le cui aziende siano assoggettate al sistema di controllo previsto dall'art. 27 e 28 del Reg. CE da parte di un Organismo di Controllo autorizzato ed accreditato.
- ✓ **Le prime notifiche** dovranno essere inviate entro la data di presentazione informatica delle istanze di aiuto. Le notifiche di variazione dovranno essere presentate con le medesime modalità previste dalla normativa vigente per le prime notifiche, entro 30 giorni dalle variazioni intervenute (DM 220/95 e smi).
- ✓ Gli imprenditori agricoli singoli o associati dovranno possedere la **qualifica di licenziatari ed essere inseriti nell'elenco regionale degli operatori idonei** conformemente alle disposizioni Comunitarie Nazionali vigenti in materia di agricoltura e zootecnia biologica nonché **commercializzare almeno il 50% della produzione dell'azienda come biologica certificata** sia in regime di conversione che di agricoltura biologica assicurandone la relativa tracciabilità con esclusione delle produzioni zootecniche.



2. Condizioni specifiche di ammissibilità delle singole Azioni

2.2 Azione 214/1 B Agricoltura e zootecnia biologica



2.2.1 Beneficiari

- ✓ La verifica della commercializzazione di almeno il 50% della produzione vegetale avverrà in fase di controllo in loco tramite verifica dei registri aziendali del PAP dei documenti di certificazione rilasciati dagli organismi di controllo e delle relative fatture di vendita ed altri elementi ritenuti utili.
- ✓ Nel caso di prima introduzione del metodo biologico la qualifica di licenziatario dovrà essere posseduta a partire dal secondo anno d'impegno, ad esclusione delle aziende zootecniche per le quali la commercializzazione del prodotto certificato potrà avvenire soltanto al terzo anno d'impegno.
- ✓ Nel caso in cui l'intera superficie impegnata sia destinata ad una coltura perenne non ancora in produzione la qualifica di licenziatario dovrà essere acquisita a partire dal primo anno dell'entrata in produzione della coltura.



2. Condizioni specifiche di ammissibilità delle singole Azioni

2.2 Azione 214/1 B Agricoltura e zootecnia biologica



2.2.2 Localizzazione

L'azione si applica su tutto il territorio regionale.

Ai fini dell'accesso al finanziamento alle aziende sarà attribuita **priorità territoriale** secondo il seguente ordine:

1)	<p>a) Zone Natura 2000 (SIC e ZPS) individuate ai sensi delle direttive 79/409 CEE e 92/43/CEE;</p> <p>b) Zone di alto valore naturale inserite nel sistema regionale delle aree naturali protette (76 Riserve Naturali Regionali e 4 Parchi Regionali);</p>
2)	<p>a) Aree individuate dalla Regione Siciliana ai sensi della direttiva 676/91 con DDG n. 121 del 24/02/05 come ZVN (zone vulnerabili ai nitrati);</p> <p>b) Aree individuate con decreto DDG 357 del 03/05/07 come zone d'inquinamento da fitofarmaci;</p>
3)	<p>a) Interi bacini imbriferi dove ricadono le aree vulnerabili dai nitrati;</p> <p>b) Interi bacini imbriferi dove ricadono le zone a rischio d'inquinamento da fitofarmaci;</p>



2. Condizioni specifiche di ammissibilità delle singole Azioni

2.2 Azione 214/1 B Agricoltura e zootecnia biologica



2.2.3 Condizioni ed obblighi per l'adesione all'impegno

L'azione interessa sia le produzioni agricole che quelle zootecniche e prevede i seguenti interventi:

- **Introduzione del metodo di produzione biologica;**
- **Mantenimento del metodo di produzione biologica.**

Il pagamento del premio è subordinato al rilascio dell'attestazione di conformità dell'azienda da parte dell'Organismo di Controllo a cui l'azienda si è assoggettata.

La superficie minima aziendale utilizzata ammessa a premio è di ha 2.00.00 con una superficie accorpata di ha 0.50.00; il limite minimo viene ridotto a ettari 1 per le isole minori con superficie accorpata di ha 0.20.00.



2. Condizioni specifiche di ammissibilità delle singole Azioni

2.2 Azione 214/1 B Agricoltura e zootecnia biologica



2.2.3 Condizioni ed obblighi per l'adesione all'impegno

L'adesione all'azione che dovrà essere applicata nell'intera superficie agricola utilizzata al momento della sottoscrizione dell'impegno iniziale e per tutte le colture presenti comporta l'obbligo del rispetto delle prescrizioni stabilite dai Regolamenti CE 834/07, 889/08 e successive modifiche e integrazioni.

Il carico del bestiame delle aziende zootecniche deve essere compreso tra 0,5 e 2,0 UBA. Nel caso di densità di bestiame è inferiore a 0,5 UBA/ha il metodo di zootecnia biologica deve essere applicato senza percepire alcun premio per l'attività di allevamento.



2. Condizioni specifiche di ammissibilità delle singole Azioni

2.2 Azione 214/1 B Agricoltura e zootecnia biologica



2.2.3 Condizioni ed obblighi per l'adesione all'impegno

Per il calcolo del carico massimo delle UBA si fa riferimento all'art. 15 del Reg. CE 889/2008 interessando l'intera SAU aziendale secondo i parametri presenti nella domanda. Tale carico UBA sarà preso in riferimento per il calcolo dello spargimento delle deiezioni nella superficie aziendale, ai fini del rispetto dei 170 kg/ha di azoto.

Ai fini del calcolo del carico minimo di UBA saranno prese in considerazione solamente la SAU aziendale interessata da foraggiere e pascoli. Nel caso di densità di bestiame è inferiore a 0,5 UBA/Ha si precisa che il metodo di zootecnia biologica deve essere applicato, senza percepire alcun premio per l'attività di allevamento.

Durante il periodo di applicazione dell'intervento il numero dei capi allevati potrà variare, anche in diminuzione con l'obbligo di aggiornare annualmente l'Amministrazione circa la loro consistenza.



2. Condizioni specifiche di ammissibilità delle singole Azioni

2.2 Azione 214/1 B Agricoltura e zootecnia biologica



2.2.3 Condizioni ed obblighi per l'adesione all'impegno

Sono **escluse dall'impegno** alla presente azione:

- Le superfici aziendali sottoposte a ritiro dei “seminativi dalla produzione” ai sensi del regolamento CEE n. 2078/92 e del Regolamento CE n. 1257/99;
- Le superfici imboschite ai sensi dei Regolamenti CE n. 1609/89, 2080/92, 1257/9 o ai sensi del presente programma;
- Le superfici destinate a pascolo anche in presenza di attività zootecnica.

Le superfici pascolabili di terreni boscati e/o pascoli naturali o le superficie a macchia mediterranea non sono ammissibili agli aiuti.



2. Condizioni specifiche di ammissibilità delle singole Azioni

2.2 Azione 214/1 B Agricoltura e zootecnia biologica



2.2.3 Condizioni ed obblighi per l'adesione all'impegno

I beneficiari che aderiscono all'azione sono tenuti all'osservanza delle seguenti prescrizioni e obblighi:

- ✓ Presentare un piano aziendale;
- ✓ Costituzione di fasce tampone;
- ✓ Adottare a partire dal primo anno d'impegno un Piano di concimazione aziendale annuale predisposto in coerenza con quanto previsto dal Regolamento CE 2092/91 e successive modifiche sulla base di un' analisi completa del suolo.

I quantitativi degli elementi fertilizzanti non dovranno essere superiori a quelli fissati dalla normale buona pratica agricola riportati nell'allegato 2C "Livelli massimi di apporti nutritivi ammessi per le colture più rappresentative nell'ambito del Codice di buona pratica agricola Regionale" ai sensi del Decreto Regionale n.61 del 17/01/07.



2. Condizioni specifiche di ammissibilità delle singole Azioni

2.2 Azione 214/1 B Agricoltura e zootecnia biologica



2.2.3 Condizioni ed obblighi per l'adesione all'impegno

- ✓ Per le aziende ricadenti nelle aree vulnerabili da nitrati di origine agricola gli apporti di azoto, non devono superare i limiti massimi previsti nel Piano di azione per le aree vulnerabili da nitrati di origine agricola riportati nell'allegato 2 E "Livelli massimi di apporto nutritivi ammessi per le colture più rappresentative nelle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola del Decreto regionale n. 61 del 17/01/07".
- ✓ Nelle superfici assoggettate sono ammessi per tutto il periodo d'impegno, l'espianto, l'impianto, il reimpianto ed il reinesto. Tali operazioni dovranno essere comunicati all'Amministrazione.
- ✓ Per quanto concerne il vincolo di tenuta dei registri aziendali vanno rispettate le disposizioni previste dalle normative Comunitarie, Nazionali vigenti in materia di agricoltura e zootecnia biologica.



2. Condizioni specifiche di ammissibilità delle singole Azioni

2.2 Azione 214/1 B Agricoltura e zootecnia biologica



2.2.3 Condizioni ed obblighi per l'adesione all'impegno

Al fine di favorire la protezione del suolo dall'erosione e dalla degradazione, nonché la prevenzione del declino della sostanza organica, dovranno essere adottate le seguenti modalità di gestione del suolo:

- ❖ **Seminativi Terreni in pendio (pendenza superiore al 5%):**
- ❖ Esecuzione dell'aratura secondo un andamento trasversale rispetto alle linee di massima pendenza entro i limiti consentiti dalla sicurezza al ribaltamento, nonché coltivazione lungo le curve di livello piuttosto che a rittochino;



2. Condizioni specifiche di ammissibilità delle singole Azioni

2.2 Azione 214/1 B Agricoltura e zootecnia biologica



2.2.3 Condizioni ed obblighi per l'adesione all'impegno

- ❖ Se in presenza di terreni lavorati a rittochino, realizzazione di solchi acquai dopo la lavorazione del suolo a distanza non superiore a 40 m, in alternativa potranno essere realizzate delle fasce di terreno non lavorato con inerbimento permanente di larghezza almeno di 5 m;
- ❖ Applicazione di un sovescio di leguminose a cadenza minima triennale o applicazione di una rotazione che preveda due anni di prato di leguminose ogni 5 anni, comunque entro il periodo dell'impegno e l'esclusione della pratica del ringrano;



2. Condizioni specifiche di ammissibilità delle singole Azioni

2.2 Azione 214/1 B Agricoltura e zootecnia biologica



2.2.3 Condizioni ed obblighi per l'adesione all'impegno

- ❖ Nei seminativi a ciclo primaverile-estivo, esecuzione di una coltura di copertura durante il periodo autunno-inverno, periodo in cui il suolo rimarrebbe nudo e quindi suscettibile all'erosione per l'assenza di copertura vegetale;
- ❖ Divieto di bruciatura delle stoppie, con l'obbligo dell'incorporazione nel suolo dei residui colturali della coltura precedente.



2. Condizioni specifiche di ammissibilità delle singole Azioni

2.2 Azione 214/1 B Agricoltura e zootecnia biologica



2.2.3 Condizioni ed obblighi per l'adesione all'impegno

o **Terreni pianeggianti (pendenza inferiore al 5%):**

- o Nei seminativi a ciclo primaverile-estivo, esecuzione di una coltura di copertura durante il periodo autunno-vernino, periodo in cui il suolo rimarrebbe nudo e quindi suscettibile all'incrostamento per l'assenza di copertura vegetale;
- o Applicazione di un sovescio di leguminose a cadenza minima triennale o applicazione di una rotazione che preveda due anni di prato di leguminose ogni 5 anni , comunque entro il periodo dell'impegno;
- o L'esclusione della pratica del ringrano;
- o Divieto di bruciatura delle stoppie, con l'obbligo dell'incorporazione nel suolo dei residui colturali della coltura precedente.



2. Condizioni specifiche di ammissibilità delle singole Azioni

2.2 Azione 214/1 B Agricoltura e zootecnia biologica



2.2.3 Condizioni ed obblighi per l'adesione all'impegno

■ **Colture arboree e vite**

- Inerbimento temporaneo con leguminose o miscugli di graminacee e leguminose da seminare in autunno nell'interfila ed almeno a file alterne in quantità tale da garantire sufficiente copertura del suolo e sovesciare in primavera;
- per le superfici ricadenti nelle zone vulnerabili ai sensi della Direttiva 91/676/CEE oltre a quanto già sopra indicato nelle altre interfile l'inerbimento dovrà essere realizzato nel rispetto della normativa regionale per l'attuazione della Direttiva Nitrati.



2. Condizioni specifiche di ammissibilità delle singole Azioni

2.2 Azione 214/1 B Agricoltura e zootecnia biologica



2.2.3 Condizioni ed obblighi per l'adesione all'impegno

- Nei casi di impianti arborei con condizioni inadeguate per la conduzione delle operazioni colturali necessarie alla gestione delle colture da sovescio con attrezzature idonee e nei casi in cui sono presenti affioramenti rocciosi tali da interferire sulle suddette operazioni colturali, in alternativa al sovescio si dovranno effettuare, almeno a file alterne, apporti al terreno di ammendanti organici naturali. A tale fine i beneficiari dovranno impegnarsi ad apportare al terreno una quantità media annua di 1,0 tonnellata/ettaro di ammendante organico, da individuarsi tra quelli ammessi dal Reg. CE 889/2008 Allegato 1.



2. Condizioni specifiche di ammissibilità delle singole Azioni

2.2 Azione 214/1 B Agricoltura e zootecnia biologica



2.2.3 Condizioni ed obblighi per l'adesione all'impegno

- E' ammessa nell'ambito della rotazione agraria la pratica del maggese vestito senza corresponsione di alcun aiuto; inoltre, qualora vengono effettuate colture intercalari, è obbligatoria l'osservanza delle prescrizioni dell'azione anche per tali colture.

L'azione ed è associabile, in via facoltativa, all'azione 214/1D.



2. Condizioni specifiche di ammissibilità delle singole Azioni

2.2 Azione 214/1 B Agricoltura e zootecnia biologica



2.2.4 Livello del premio

Il sostegno sarà concesso su base annua sotto forma di premio ad ettaro/annuo secondo le tipologie colturali presenti così come riportato nella tabella che segue.



2. Condizioni specifiche di ammissibilità delle singole Azioni

2.2 Azione 214/1 B Agricoltura e zootecnia biologica



Entità dell'aiuto per categoria di coltura/raggruppamento colturale (azione 214/1B)

Coltura/raggruppamento colturale	Premio euro/ettaro/anno	
	Introduzione	Mantenimento
Cereali da granella	220	200
Leguminose da granella	200	180
Foraggiere	150	140
Colture foraggiere con allevamento zootecnico 2UBA/ha*	370	340
Colture ortive	600	550
Piante aromatiche officinali	450	400
Agrumi	800	750
Mandorlo, noce, nocciolo, carrubo, pistacchio	570	530
Fruttiferi	900	850
Uva da vino	750	700
Olivo	580	530

* Per le aziende zootecniche il premio sarà calcolato adottando il valore previsto per le “colture foraggiere con allevamento zootecnico 2UBA/ha” comparato alla reale consistenza del bestiame, le altre superfici foraggiere verranno pagate utilizzando l'importo previsto per il premio riferito alle “foraggiere”.

2. Condizioni specifiche di ammissibilità delle singole Azioni

2.2 Azione 214/1 B Agricoltura e zootecnia biologica



2.2.4 Livello del premio

Per le colture arboree non in produzione relative alle superfici con nuovi impianti arborei e quelle in cui sono stati effettuati reinnesti, sino all'entrata in produzione delle colture, il premio sarà ridotto al 50% rispetto a quello della coltura corrispondente.

Il premio relativo alla fase di "Introduzione" riguarda esclusivamente quelle aziende che non hanno mai praticato le coltivazioni e la zootecnia biologica, pertanto tutti coloro che negli anni precedenti sono stati assoggettati al regime del 2092/91 e s.m.i non possono percepire il premio per l'Introduzione.



2. Condizioni specifiche di ammissibilità delle singole Azioni

2.2 Azione 214/1 B Agricoltura e zootecnia biologica



2.2.4 Livello del premio

La fase di “Introduzione” termina tre anni dopo la prima notifica di attività con metodo biologico ai sensi dell’art. 8 del Regolamento CE 2092/91 e s.m.i..

Terminata la fase di introduzione inizia la **fase di “Mantenimento”**.

I premi dell’azione 214/1B non tengono conto dei costi di assoggettamento e di certificazione del prodotto biologico, per i quali le aziende potranno accedere ai contributi previsti dalla misura 132.



2. Condizioni specifiche di ammissibilità delle singole Azioni

2.2 Azione 214/1D – Allevamento di razze autoctone a rischio di estinzione o di abbandono



2.4.1 Beneficiario

Sono ammessi ad usufruire del regime di aiuti gli **imprenditori agricoli singoli ed associati** iscritti alla C.C.I.A.A. competente per territorio.

Possono accedere agli aiuti anche le forme associate di imprenditori agricoli, quali le cooperative agricole, le società agricole di persone e di capitali, purchè finalizzate alla conduzione e gestione di aziende agricole.

Nei casi di proprietà indivisa dovrà essere comprovata la titolarità unica della gestione dell'impresa agricola da parte del richiedente per tutto il periodo d'impegno.

Ai fini di assicurare il rispetto delle pari opportunità nelle forme associate, si applicano le seguenti modalità:

- Nel caso di società agricole di persone qualora almeno un socio sia imprenditrice agricola.
- Nel caso di società agricole di capitali o cooperative almeno un amministratore sia imprenditrice agricola, che nel caso delle cooperative deve essere anche socia.



2. Condizioni specifiche di ammissibilità delle singole Azioni

2.2 Azione 214/1D – Allevamento di razze autoctone a rischio di estinzione o di abbandono



2.4.2 Condizioni ed obblighi per l'adesione all'impegno

Nella presente azione **gli allevatori si impegnano a tutelare e conservare la diversità genetica di razze appartenenti alle specie che sono tradizionalmente allevate in Sicilia e, attualmente, a rischio di estinzione.** Il sostegno è previsto per l'allevamento in purezza di nuclei di animali iscritti ai Libri genealogici e/o Registri anagrafici appartenenti a specie e razze autoctone delle specie bovine, ovine, caprine, equine, asinine e suine.



2. Condizioni specifiche di ammissibilità delle singole Azioni

2.2 Azione 214/1D – Allevamento di razze autoctone a rischio di estinzione o di abbandono



2.4.2 Condizioni ed obblighi per l'adesione all'impegno

Le razze individuate ai fini dell'applicazione dell'azione sono:

- le bovine Modicana, Cinisara e Siciliana;
- le ovine Barbaresca e Noticiana; le caprine Girgentana e Argentata dell'Etna e il Suino Nero Siciliano per le quali la consistenza è certificata dall'Associazione Italiana Allevatori (A.I.A);
- il Cavallo Sanfratellano e il Purosangue Orientale Siciliano;
- l'Asino Ragusano e Pantesco la cui certificazione di consistenza è effettuata dall'Istituto Incremento Ippico.



2. Condizioni specifiche di ammissibilità delle singole Azioni

2.2 Azione 214/1D – Allevamento di razze autoctone a rischio di estinzione o di abbandono



2.4.2 Condizioni ed obblighi per l'adesione all'impegno

L'adesione all'azione comporta le seguenti **prescrizioni**:

- I. impegno quinquennale all'allevamento di soggetti appartenenti alle razze autoctone in via di estinzione, con riproduzione in purezza secondo le indicazioni fornite dagli Enti responsabili della tenuta del Libro Genealogico o del Registro Anagrafico di razza;
- II. iscrizione dei soggetti allevati, al momento della domanda di aiuto, al Libro Genealogico o al Registro Anagrafico di razza;
- III. adozione di tecniche di allevamento che garantiscano idonee condizioni igienico-sanitarie e di profilassi;
- IV. identificazione degli animali secondo le norme ufficiali dei rispettivi Libri Genealogici o Registri Anagrafici;
- V. tenuta di un registro di stalla;
- VI. incremento della dotazione aziendale iniziale appartenente alle razze a rischio di estinzione di almeno del 20% nel quinquennio.



2. Condizioni specifiche di ammissibilità delle singole Azioni

2.2 Azione 214/1D – Allevamento di razze autoctone a rischio di estinzione o di abbandono



2.4.2 Condizioni ed obblighi per l'adesione all'impegno

L'adesione all'azione comporta i seguenti **vincoli**:

- I. divieto nel quinquennio di ridurre il numero complessivo dei soggetti allevati oggetto di aiuto, salvo comprovati casi di forza maggiore, conformemente alle disposizioni contenute nel regolamento di attuazione del Regolamento CE n. 1698/2005;
- II. divieto in ogni singolo anno d'impegno di vendita o macellazione dei soggetti ammessi all'aiuto annuale, salvo sostituzioni autorizzate dall'Amministrazione.

Nel rispetto del carico massimo ammissibile (2UBA /HA) è, ammesso l'ampliamento del numero dei soggetti.

**L'azione è associabile, in via facoltativa, con le azioni
214/1A, 214/1B 214/1C.**



2. Condizioni specifiche di ammissibilità delle singole Azioni

2.2 Azione 214/1D – Allevamento di razze autoctone a rischio di estinzione o di abbandono



2.4.3 Entità e livello del premio

Il sostegno sarà concesso su base annua sotto forma di premio ad **UBA/annuo** secondo le Razze presenti così come riportato nella tabella che segue.



2. Condizioni specifiche di ammissibilità delle singole Azioni

2.2 Azione 214/1D – Allevamento di razze autoctone a rischio di estinzione o di abbandono



Entità dell'aiuto per razza (azione 214/1D)

Descrizione razza	Entità dell'aiuto UBA/anno
Modicana	200
Cinisara	200
Siciliana	200
Barbaresca Siciliana	200
Noticiana	200
Girgentana	200
Argentata dell'Etna	200
Suino Nero Siciliano	200
Cavallo Sanfratellano	200
Puro Sangue Orientale	200
Asino Ragusano	200
Asino Pantesco	500



3.0 Procedure per il trattamento delle domande di aiuto e di pagamento



3.1 Presentazione domanda di aiuto

- La domanda di aiuto va presentata telematicamente, entro il termine perentorio fissato nel bando, utilizzando il servizio disponibile sul sito del portale SIAN, "trattandosi di domanda per l'annualità 2010, per l'inserimento bisogna cliccare su **ANNUALITA' 2010**" o per il tramite del CAA, ovvero mediante i tecnici agricoli abilitati in esecuzione alle apposite convenzioni stipulate con l'Amministrazione Regionale.
- La domanda cartacea dovrà pervenire in busta chiusa agli Ispettorati Provinciali della Agricoltura competenti per territorio perentoriamente entro i successivi 30 giorni dalla data di scadenza dei bandi.



3.0 Procedure per il trattamento delle domande di aiuto e di pagamento



3.1 Presentazione domanda di aiuto

Nel caso di azienda composta da più corpi fondiari, siti in differenti territori provinciali, la competenza è attribuita all'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura nella cui zona di operatività è ubicato la maggiore superficie impegnata.

Al fine di verificare il rispetto del termine di presentazione della domanda cartacea farà fede unicamente la data apposta sulla ricevuta rilasciata da ciascun ufficio che dovrà essere spillata alla busta chiusa, sulla quale dovrà essere riportata la medesima data.

La domanda di aiuto potrà essere presentata solamente dalle aziende che hanno correttamente costituito il fascicolo aziendale presso i Centri di Assistenza Aziendale autorizzati e dovrà essere compilata in ogni parte comprensiva delle personalizzazioni regionali che consistono nelle dichiarazioni comuni a tutte le azioni, specifiche per azione e la scheda di auto attribuzione dei punteggi.



3.0 Procedure per il trattamento delle domande di aiuto e di pagamento

3.2 Documentazione richiesta



3.2.1 Documentazione comune a tutte le azioni

Alla domanda debitamente compilata dovrà essere allegata la seguente **documentazione comune e specifica**:

- 1) Piano aziendale redatto in conformità al punto 1.11, tranne che per l'azione 214/1D;
- 2) Per le aziende zootecniche, ultima certificazione disponibile sugli accertamenti sanitari obbligatori, rilasciata dalla **AUSL** competente per tutte le specie allevate;
- 3) Elenco dei documenti allegati alla domanda.



3.0 Procedure per il trattamento delle domande di aiuto e di pagamento

3.2 Documentazione richiesta



3.2.1 Documentazione comune a tutte le azioni

I soggetti in forma associata dovranno produrre inoltre:

- 4) Copia dello statuto, dell'atto costitutivo ed elenco soci;
- 5) Delibera del consiglio di amministrazione, se previsto dallo statuto, che autorizza il rappresentante legale a richiedere, sottoscrivere gli impegni previsti dal piano ed a riscuotere gli aiuti;
- 6) Copia della delibera di nomina degli organi amministrativi attualmente in carica;

Limitatamente per le cooperative:

- 7) Certificato della Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura dal quale risulti che l'ente si trova nel pieno e libero esercizio dei propri diritti.



3.0 Procedure per il trattamento delle domande di aiuto e di pagamento

3.2 Documentazione richiesta



3.2.2 Documentazione specifica 214/1 B

- 8) Ultima attestazione di assoggettamento al sistema di controllo comunitario disponibile, rilasciata da un organismo autorizzato ed accreditato, con l'indicazione della data di prima notifica di attività con metodo biologico, della qualifica di licenziatario nei casi previsti, degli elementi necessari per individuare la superficie aziendale condotta e i capi allevati in conformità al metodo biologico. Nell'attestato devono essere riportati anche i totali delle superfici controllate con riferimento alle colture interessate e il carico di UBA per ettaro;



3.0 Procedure per il trattamento delle domande di aiuto e di pagamento

3.2 Documentazione richiesta



3.2.2 Documentazione specifica 214/1 B

- 9) Esclusivamente per le aziende in deroga di cui al punto 2.2.1. copia della ricevuta di avvenuta notifica all'Assessorato Regionale dell'Agricoltura e Foreste ai sensi della normativa vigente e copia della ricevuta della avvenuta notifica all'Organismo di controllo;

- 10) Copia della ricevuta di avvenuta notifica di variazione all'Assessorato Regionale dell'Agricoltura e Foreste ai sensi della normativa vigente e copia della ricevuta della avvenuta notifica di variazione all'Organismo di controllo.



3.0 Procedure per il trattamento delle domande di aiuto e di pagamento

3.2 Documentazione richiesta



3.2.3 Documentazione specifica 214/1D

- 11) Documentazione attestante l'iscrizione dei capi oggetto d'aiuto al libro genealogico o al registro anagrafico di razza, rilasciata dagli enti responsabili;
- 12) Quadro d'identificazione dei capi interessati all'azione che fa parte integrante della domanda d'aiuto.

3.2.4 Altra documentazione

Da presentare all'ufficio responsabile del procedimento entro 30 giorni dalla pubblicazione nell'albo provinciale dell'elenco provvisorio delle domande istruibili

- 13) certificato della Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura con la dicitura antimafia;



3.0 Procedure per il trattamento delle domande di aiuto e di pagamento

3.2 Documentazione richiesta



3.2.4 Altra documentazione

- 14) Attestato di assoggettamento per le aziende di prima notifica che hanno usufruito della deroga prevista 2.2.1;
- 15) Attestato di assoggettamento aggiornato per i casi in cui vi sono state notifiche di variazione rispetto alla certificazione prevista al punto 8.
- 16) Nella domanda compilata telematicamente va indicato come codice ente l'Ispettorato Provinciale per l'agricoltura competente per territorio a cui va inviata la domanda.
- 17) Specificatamente nelle domande di aiuto i quadri P, distinti per coltura, dovranno riportare la superficie agraria utilizzata.
- 18) In caso di colture consociate ogni quadro P dovrà riportare la superficie ragguagliata riferita alla specifica coltura.



3.0 Procedure per il trattamento delle domande di aiuto e di pagamento

3.3 Nomina Commissione di valutazione – Presa in carico, ricevibilità e valutazione istanze, attribuzione punteggio e predisposizione graduatoria regionale



Con provvedimento del dirigente del Servizio responsabile, entro il termine di scadenza di presentazione della domanda informatica procederà alla nomina di una **commissione di valutazione** ed al suo insediamento.

La Commissione potrà strutturarsi in più sottocommissioni, a seguito della consegna delle istanze prese in carico dall'ufficio dell'Ispettorato Provinciale responsabile, procede alla ricevibilità di ogni domanda verificando che la stessa sia di competenza dell'IPA, che sia correttamente compilata in ogni sua parte, che sia presente la documentazione richiesta, e dopo aver riportato il protocollo di entrata e siglato tutti i documenti, compila la lista di controllo tramite la specifica funzione prevista sul sistema SIAN riportando in calce le determinazioni relative alla ricevibilità o meno della istanza.



3.0 Procedure per il trattamento delle domande di aiuto e di pagamento

3.3 Nomina Commissione di valutazione – Presa in carico, ricevibilità e valutazione istanze, attribuzione punteggio e predisposizione graduatoria regionale



La Commissione, per le istanze ricevibili, procederà alla **verifica della qualifica del beneficiario, della superficie minima richiesta ed alla valutazione dei punteggi auto-attribuiti**, provvederà a completare la lista di controllo relativamente alla valutazione riportando in calce il punteggio determinato, la priorità territoriale, l'eventuale priorità a parità di punteggio, ed infine, predisporrà gli elenchi provinciali provvisori delle domande istruibili, di quelle escluse e di quelle non ricevibili.



3.0 Procedure per il trattamento delle domande di aiuto e di pagamento

3.3 Nomina Commissione di valutazione – Presa in carico, ricevibilità e valutazione istanze, attribuzione punteggio e predisposizione graduatoria regionale



Gli elenchi provvisori delle domande istruibili, con il relativo punteggio, di quelle escluse e di quelle non ricevibili, con indicazione delle motivazioni di esclusione o di non ricevibilità, approvate con provvedimento Ispettorale, verranno affisse all'albo Provinciale di ciascuno Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura entro 45 giorni dalla nomina della Commissione e saranno consultabili nel sito:

<http://www.regione.sicilia.it/Agricolturaeforeste/Assessorato>.



3.0 Procedure per il trattamento delle domande di aiuto e di pagamento

3.3 Nomina Commissione di valutazione – Presa in carico, ricevibilità e valutazione istanze, attribuzione punteggio e predisposizione graduatoria regionale



Tutti gli interessati, entro i successivi **15 giorni**, dalla data di pubblicazione all'Albo provinciale, degli elenchi provvisori potranno richiedere all'IPA, con apposite memorie il **riesame del punteggio** attribuito, nonché la verifica delle condizioni di esclusione o di non ricevibilità.

L'Ispettorato Provinciale della Agricoltura, entro **60 giorni** successivi all'affissione degli elenchi provvisori procederà alla **stesura degli elenchi definitivi delle domande ammesse ed escluse**, riportanti anche le motivazioni di esclusione, che verranno trasmessi all'Assessorato Regionale dell'Agricoltura e delle Foreste.

